



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA

Prog.Gen.	19
Data	20-03-2021

OGGETTO:	MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE, FINO AL 31.03.2021 COMPRESO, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)
-----------------	--

IL SINDACO

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri:

- del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
- del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e ss. mm. e ii., recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n.124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito con modificazione dalla Legge n. 29 del 12.03.2021;

VISTO il Decreto Legge n. 12 del 12.02.2021 recate “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge n. 15 del 23/02/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021;

CONSIDERATO che da lunedì 22 marzo 2021 la regione Molise sarà collocata in c.d. “zona arancione”;

CONSIDERATO

- che il Comune di Santa Croce di Magliano è stato interessato da un elevato numero di contagi da virus Covid-19;
- che il numero degli attualmente positivi è ancora elevato;
- che tutt'ora molte persone sono ospedalizzate e si registrano molti decessi causa Covid-19;

CONSIDERATO

- che il personale scolastico si sta sottoponendo alle vaccinazione anti COVID-19 e che le stesse non sono state ancora completate;
- che pertanto si rende necessario incrementare le misure di contenimento del rischio del contagio prorogando la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Santa Croce di Magliano;

DATO ATTO che le norme adottate a livello nazionale e regionale hanno l'obiettivo in casi analoghi di

evitare ogni possibile occasione di possibile contagio;

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere a scopo precauzionale ogni misura idonea a limitare la diffusione del contagio da COVID 19;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

SENTITO il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Fantetti;

VISTE le Linee Guida previste dai protocolli sanitari attualmente vigenti;

VISTO l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

ORDINA

per tutte le ragioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente richiamate, fino al 31.03.2021, compreso, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Santa Croce di Magliano.

Si trasmette la presente al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano e al Legale Rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria Istituto Sacro Cuore per l'assunzione di tutte le successive, eventuali e necessarie attività di competenza.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

DISPONE

1. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per l'attuazione di quanto innanzi;
2. che le forze dell'ordine vigilino sull'osservanza della presente Ordinanza;
3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
4. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
 - al Presidente della Giunta della Regione Molise;
 - alla A.S.Re.M.-Servizio Igiene Pubblica;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano;
 - al Legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria Istituto Sacro Cuore;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano;

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla conoscenza o conoscibilità del presente provvedimento

IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.